



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

# **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**(allegato alla Delibera Presidenziale n. 224 del 04.10.2023)**

**Napoli, ottobre 2023**



## REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

### Articolo 1

#### (Natura e struttura dell'Avvocatura)

1. L'Avvocatura interna dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale (d'ora in avanti ADSP) è costituita da dipendenti avvocati, iscritti - per conto dell'Ente e ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con Legge 22.01.1934 n. 36 nonché ai sensi della L. 31.12.2012 n. 247 - nell'elenco speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati ("Albo speciale") e da personale amministrativo di supporto. I dipendenti avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e rispondono, nell'espletamento del mandato professionale, direttamente ed unicamente al Presidente dell'Autorità di Sistema portuale, d'ora in avanti AdSP, autorizzato al rilascio ex lege della procura alle liti.
2. Gli avvocati incardinati presso l'Avvocatura interna rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse e svolgono la loro attività in conformità alla normativa, anche deontologica, disciplinante la relativa professione.
3. L'Avvocatura interna provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'AdSP secondo le norme di Legge e del presente regolamento.
4. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura interna è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con indipendenza dall'apparato amministrativo e viene loro garantita autonomia decisionale e logistica nello svolgimento del munus difensivo, conformemente ai principi fissati dalla Legge sull'Ordinamento professionale e dalle norme regolamentari sulla cui osservanza vigila il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente. Agli stessi non possono essere assegnati incarichi e funzioni in violazione dell'ordinamento professionale forense.
5. All'Avvocatura interna è garantita idonea strumentazione telematica, funzionalmente e ineludibilmente preordinata al necessario esercizio del mandato in un contesto caratterizzato dalla natura telematica dell'attività giudiziaria, nonché dotazione tecnica e di studio, supporto di personale tecnico e amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura medesima, qualitativamente e quantitativamente proporzionati al tipo e alla quantità di affari affidati al servizio.
6. L'AdSP promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247 /2012).

### Articolo 2

#### (Funzioni e compiti)

1. L'AdSP, ai sensi dell'art. 6 della L. 84/94 come modificato dal D. Lgs. 169/2016, "... *ha facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno o ad avvocati del libero foro... le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ...*".
2. Compito principale dell'Avvocatura interna è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'AdSP attraverso l'attività di consulenza, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui lo stesso è parte. Ad essa sono affidati, pertanto, tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura interna rappresenta, assiste e difende l'AdSP in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale. Facendo salve le ipotesi in cui l'AdSP può stare in giudizio attraverso un proprio funzionario.
4. L'AdSP, sentito il dirigente dell'Avvocatura, può sempre nominare periti di parte, esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
5. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente dell'AdSP.
6. La procura generale e/o speciale alle liti è conferita dal Presidente l.r.p.t. dell'AdSP, per ogni singolo grado di giudizio.
7. L'Avvocatura interna esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi **affidati al suo patrocinio**.
8. L'Avvocatura **interna**, su richiesta degli Uffici interessati, fornisce consulenza giuridica e redige pareri legali, su questioni di puro diritto di particolare complessità.



9. Ulteriori compiti possono essere affidati all'Avvocatura previa motivata decisione e specifico mandato conferito dal Presidente dell'AdSP.

### **Articolo 3 (Composizione dell'Avvocatura)**

1. L'Avvocatura interna è composta da un numero di avvocati **e dal personale di supporto** rapportato alle esigenze funzionali dell'Ufficio di cui uno, abilitato al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, con funzione di dirigente coordinatore che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge professionale (art. 23 L. 247 /2012).
2. Per rivestire, o acquisire, la qualifica di Avvocato dell'AdSP si deve essere abilitati ad esercitare la professione legale ed essere iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/ 1933 convertito con L. 22.1.1934 n. 36 ed aver esercitato, patrocinando contenzioso preferibilmente nelle materie di civile ed amministrativo, la professione di avvocato per almeno cinque anni prima dell'assunzione dell'incarico o, in caso di personale interno, aver prestato ininterrottamente, per lo stesso periodo, servizio presso l'Avvocatura prima dell'assunzione dell'incarico.
3. L'Avvocatura interna si compone, altresì, **del personale amministrativo necessario**, per lo svolgimento delle attività, anche afferenti adempimenti giudiziari, in relazione alle esigenze organizzative.
4. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'Albo Professionale, sono a carico dell'AdSP, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente.
5. In applicazione del *"Regolamento per la formazione permanente"* approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno la facoltà di partecipare agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo un principio di economicità **e crescita professionale**. Le spese di partecipazione sono a carico dell'AdSP.

### **Articolo 4 (Funzioni dell'Avvocato, autonomia ed esercizio del mandato)**

1. Le prestazioni degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale **per conto dell'AdSP** sono soggette alle norme che disciplinano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense ed ispirate alla tutela della autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle funzioni.
2. Viene garantita l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato interno, al quale viene assicurato il libero esercizio del ministero in conformità ai principi fissati dalla Legge sull'ordinamento forense (L. 247 /2012), dal Codice deontologico, nonché dalle norme regolamentari fissate dagli Ordini territorialmente competenti, i quali, istituzionalmente, nell'esercizio delle prerogative loro conferite dalla legge, sono preposti alla vigilanza sul relativo rispetto da parte dell'Ente e degli iscritti.
3. L'ASP si conforma alle regole fissate nei regolamenti sugli elenchi speciali degli avvocati presso l'Ordine **professionale** territoriale, adottati ai sensi della L. 247 /2012, a garanzia dell'attuazione degli inderogabili e precettivi principi contenuti nella Legge professionale, rispetto al quale si coordina ai fini della più efficace tutela, a garanzia del migliore funzionamento dell'ufficio.
4. Nell'espletamento del mandato professionale, tra gli avvocati e il Dirigente avvocato coordinatore, conformemente alla disciplina in materia di ordinamento forense, non esiste rapporto di subordinazione, se non nei limiti e nei sensi di cui al successivo art. 5, né di gerarchia funzionale, rispondendo gli stessi direttamente al legale rappresentante dell'ente.
5. La prestazione di lavoro del dipendente avvocato, pur non dovendo essere svolta con una rigida organizzazione oraria, sia pur se con esclusivo riferimento alle attività legali, deve ispirarsi a forme di flessibilità nella gestione degli incarichi, in modo da garantire un efficace svolgimento del mandato innanzi agli uffici giudiziari, nonché nell'espletamento di tutte le attività direttamente e indirettamente correlate alle fasi precontenziose, contenziose ed extragiudiziali.

### **Articolo 5 (Funzioni dell'avvocato dirigente coordinatore)**

1. Responsabile dell'Avvocatura interna è l'avvocato dirigente coordinatore il quale provvede alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia.
2. **La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente sono attribuite dal Presidente I.r.p.t. dell'Ente, tramite delibera, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 8.**
3. L'Avvocatura interna segue l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze professionali da calcolarsi nel rispetto della normativa vigente. Detta verifica può essere demandata anche all'Avvocatura dello Stato.



4. Il dirigente dell'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici, sentito il dirigente interessato, **attingendo dall'Albo fornitori in vigore presso l'Autorità.**
5. Nell'esercizio delle proprie competenze l'avvocato dirigente coordinatore:
  - a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura;
  - b) promuove l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché la condivisione in via generale dell'impostazione della strategia difensiva;
  - c) distribuisce il lavoro curando l'assegnazione e il disbrigo degli affari amministrativi e consultivi agli avvocati e ai dipendenti in servizio presso l'Avvocatura, tenendo conto dell'esperienza e delle conoscenze acquisite sul campo e comunque possedute nelle materie trattate, nonché dei carichi di lavoro garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento;
  - d) esprime i pareri legali, qualora richiesti, al Presidente, agli altri Organi dell'AdSP e al Segretario Generale;**
  - e) sovrintende all'organizzazione della struttura provvedendo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;
  - f) cura direttamente i rapporti con gli Organi di vertice e di rappresentanza dell'AdSP, informandoli sull'andamento dell'attività dell'Avvocatura interna.
6. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura interna e della specificità dei compiti attribuiti agli avvocati, non assimilabili a quelli degli altri uffici, che si esplica anche al di fuori della sede dell'Avvocatura e in orari diversi da quelli stabiliti per gli altri dipendenti dell'AdSP, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta sempre e comunque con modalità compatibili con le esigenze di servizio.

#### **Art. 6 (Dovere di collaborazione)**

1. Le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura interna ed esterna, nei termini e con le modalità **disciplinate con successivo ordine di servizio del Segretario Generale** e compatibili con le esigenze discendenti dal nuovo Processo Telematico, una relazione scritta, le informazioni, documenti ed i supporti tecnici e professionali (in formato elettronico, editabile, e cartaceo) necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

#### **Art. 7 (Ulteriori attività)**

1. Oltre ai compiti di cui agli articoli precedenti, che rivestono comunque carattere di priorità, l'Avvocatura interna fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto o di particolare complessità agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
2. L'Avvocatura interna, inoltre, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giudiziale, svolge anche le seguenti attività di assistenza legale su richiesta degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente:
  - ▶ esamina i progetti di regolamento e i capitoli redatti dagli uffici amministrativi;
  - ▶ predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli Uffici interessati, o esprime pareri sugli atti redatti dagli uffici amministrativi;
  - ▶ collabora nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità;
  - ▶ suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
  - ▶ recupera i crediti vantati dall'Amministrazione su richiesta dei singoli Uffici cui compete, a tale scopo, fornire adeguata documentazione che attribuisca alle ragioni di credito i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
  - ▶ collabora nella risoluzione delle questioni concrete, purché giuridicamente rilevanti;
  - ▶ istruisce le pratiche amministrative afferenti i danneggiamenti in ambito portuale, relazionandosi con il broker assicurativo e gli uffici competenti.
3. L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura interna, rimangono in ogni caso e ad ogni effetto di Legge in carico all'Amministrazione.
4. Gli Uffici di Segreteria dell'Ente o quelli comunque addetti alla ricezione degli atti ricevono tutti gli atti giudiziari notificati tramite Ufficiale giudiziario all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante. In ogni caso gli Uffici "riceventi" devono trasmettere senza alcun ritardo, all'Avvocatura, gli originali degli atti giudiziari notificati all'AdSP. **Il dirigente responsabile dell'Avvocatura trasmette senza ritardo gli atti giudiziari notificati all'AdSP al Presidente per il seguito di competenza in ordine al conferimento degli incarichi di patrocinio.**

#### **Articolo 8**



### **(Conferimento degli incarichi di patrocinio)**

1. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio legale, sia pur se presidiato da specifiche disposizioni anche comunitarie, si appalesa incompatibile con la normativa dei pubblici appalti, essendo qualificato dall'aleatorietà *dell'iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2730 del 11.05.2012). **La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – è attribuita, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato e, in via subordinata - in presenza di specifici presupposti - all'Avvocatura interna; a quest'ultimo riguardo, costituiscono specifici presupposti:**
  - a) incompatibilità nella difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato;
  - b) i casi di conflitto di interessi tra Autorità e Stato;
  - c) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
  - d) ogni altra situazione congruamente motivata, anche con riferimento ai carichi di lavoro.**La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – può essere attribuita ad avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali da motivare congruamente.**
2. Il conferimento di incarichi di patrocinio avviene a mezzo di delibera presidenziale nel rispetto dei criteri fissati nel primo comma e fermo restando la facoltà di derogare motivatamente agli stessi al fine della migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura dello Stato la relativa delibera presidenziale è comunicata immediatamente all'Organo Legale Erariale. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura interna o ad avvocati del libero foro, il Presidente I.r.p.t. dell'ADSP provvede altresì al rilascio di procura ad litem. Il dirigente Responsabile dell'Avvocatura individuerà il legale affidatario (interno o esterno) in ossequio a quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3 e 4 del presente articolo.
3. L'Avvocato esterno viene individuato nella short list pubblica aperta (ripartita dall'Avvocatura, a titolo esemplificativo, nelle sezioni civile, penale, amministrativa, recupero crediti, lavoro e fallimentare) collocata, in ossequio ai principi contenuti nel complessivo impianto anticorruzione, sul sito web istituzionale dell'ADSP, sezione Amministrazione Trasparente. L'individuazione dell'Avvocato esterno, non sottovalutando l'elemento fiduciario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 2109 del 6.10.2017), avverrà con criteri di rotazione e nel rispetto dei principi di competenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. In apposita convenzione saranno disciplinati l'oggetto dell'incarico e il compenso professionale che, prefissato ai sensi del D.M. 55/2014 del Ministro di Giustizia, potrà essere ribassato o aumentato con scelta motivata in ossequio al principio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale.
4. Gli avvocati del libero Foro vengono individuati sulla scorta dei seguenti elementi:
  - a. curriculum professionale contenente le competenze professionali possedute;
  - b. possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
  - c. esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali è stato eventualmente manifestato l'interesse;
  - d. comprovata disponibilità e tempestività, anche informativa, delle attività professionali espletate;
  - e. evidente consequenzialità e complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare.

### **Art. 9**

#### **(Polizza assicurativa)**

1. Ai sensi dell'art. 12, L. 247 / 12 (legge professionale), tutti avvocati sono tenuti ad assicurarsi contro i rischi conseguenti alla professione forense svolta pena la cancellazione dall'albo, al pari del versamento della tassa annuale.
2. L'AdSP si farà carico degli oneri economici derivanti dalla stipula della predetta polizza assicurativa avente ad oggetto la copertura della responsabilità professionale, per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle funzioni espletate, in nome e per conto dell'Ente, da parte degli avvocati dipendenti.



#### **Art. 10**

##### **(Atti sottratti all'accesso)**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:
  - a) gli atti e scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
  - b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
  - d) i rapporti e gli atti di promozioni di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.
2. **Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'AdSP.**

#### **Articolo 11**

##### **(Pratica professionale)**

1. Presso l'Avvocatura interna può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.
2. Il Presidente dell'AdSP, sentito l'avvocato dirigente responsabile dell'Avvocatura, ha facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e con preavviso di quindici giorni, il rapporto tra il praticante e l'Ente.
3. La pratica forense presso l'Avvocatura interna non dà diritto per l'assunzione alle dipendenze dell'AdSP.

#### **Art. 12**

##### **(Rinvio e abrogazioni)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel R.D.L. 30 ottobre 1933, n. 1611 *"Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"*, nel R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con Legge 22.01.1934 n. 36 nonché nella Legge professionale n. 247 del 31.12.2012.
2. **Per quanto attiene i compensi professionali si fa espresso rinvio al "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'avvocatura dell'AdSP approvato con deliberazione Presidenziale n. 02/2022.**

#### **Art. 13**

##### **(Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di registrazione della delibera che lo approva.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia nonché al CCNL lavoratori portuali e alla Contrattazione decentrata, ove compatibile.

#### **Art. 14**

##### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con Parere n. 2109 del 6.10.2017 espresso sulla "Linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi legali" ha imposto all'Authority Anticorruzione l'acquisizione delle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense (Ente pubblico di rappresentanza dell'Avvocatura Italiana); del Ministero di Giustizia (amministrazione vigilante sugli ordini professionali); del Ministero delle Infrastrutture (soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti) e, in ultimo, del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (limitatamente al divieto di gold plating). Per la suesposta ragione, terminato il suindicato procedimento, sarà cura di questa ADSP verificare la compatibilità dei principi ivi espressi con quelli presenti in questo Regolamento e, nella denegata ipotesi di conflitti, provvedere al loro superamento con un procedimento di armonizzazione.
2. **Le modifiche operate al Regolamento avranno efficacia ex nunc, con mantenimento, per continuità difensiva, degli affidamenti pregressi agli avvocati dell'Ufficio legale interno dell'Autorità o agli avvocati del libero foro fino alla loro definitiva conclusione con statuizione irrevocabile, fermo restando quanto disposto dall'art.8, co.2, primo periodo.**